

Ambito di applicazione del D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.

Esclusioni

a) gli **immobili** disciplinati dalla parte seconda e dall'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del Paesaggio) nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;

b) i **fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali** quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

c) i **fabbricati isolati** con una **superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati**;

c-bis) gli **impianti installati ai fini del processo produttivo** realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Ambito di applicazione

Il Decreto Legislativo si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;

c) alla certificazione energetica degli edifici.

Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, articolo 3 comma 2, è prevista un'applicazione graduale dei requisiti minimi prestazionali in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

a) **una applicazione integrale** a tutto l'edificio nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;

b) **una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio**, nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 % dell'intero edificio esistente;

c) **una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni**, (vedere ALL. I del D. Lgs 192/2005) nel caso di interventi su edifici esistenti, quali ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%; nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti; sostituzione di generatori di calore